



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 528

del 23 MAG. 2025

Oggetto: Rinnovo Convenzione tra l'Arnas Garibaldi di Catania e l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia.

Proposta n. 94 del 22 MAG. 2025

STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

[Signature]

Il Responsabile dell'U.O.C.
Affari Generali
Dott.ssa Maria Luisa Grasso

[Signature]

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile della U.O.C. AFFARI GENERALI

Visto:

- il D.lgs. 21.12.1999, n. 517, “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della L. 30.11.1998, n. 419”;

Premesso che:

- con Deliberazione n. 404 del 15/4/2021 questa Arnas ha autorizzato la stipula di una convenzione con l’Università di Catania per lo svolgimento di tirocini formativi degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia per gli anni accademici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023;
- che la succitata convenzione è giunta a naturale scadenza;

Vista:

- la pec del 29/4/2024, registrata al prot. generale n. 7514 del 30/4/2024 con la quale l’Università ha chiesto il rinnovo della convenzione per gli anni accademici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026;

Acquisito:

- il parere favorevole in linea sanitaria del Direttore Sanitario Aziendale;

Rilevato che:

- il tirocinio formativo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro;
- l’Università provvede alla copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi da parte degli studenti che svolgeranno la propria attività didattica e il tirocinio presso l’Arnas Garibaldi;
- la convenzione è valida per gli anni accademici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026;

Ritenuto:

- per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell’accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte:

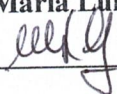
- **Autorizzare** il rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Catania per lo svolgimento dell’attività formativa pratica e di tirocinio clinico degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia, per gli anni accademici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all’Università degli Studi di Catania e alla Direzione Sanitaria Aziendale;

- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

ALLEGATO: SCHEMA DI CONVENZIONE (parte integrante).

Il Responsabile dell' U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

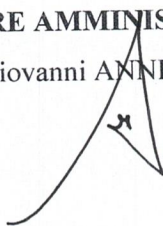
D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:

- **Autorizzare** il rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia, per gli anni accademici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all'Università degli Studi di Catania e alla Direzione Sanitaria Aziendale;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni ANNINO)



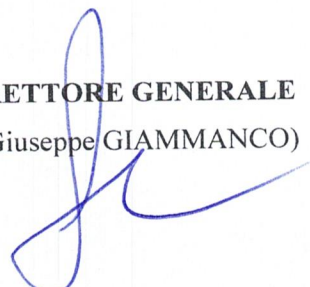
IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)



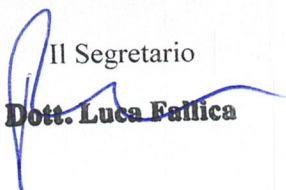
IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)



Il Segretario

Dott. Luca Fallica



_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



CONVENZIONE

tra

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi",
C.F./P.IVA 04721270876, con sede a Catania, in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, di seguito
denominata "Ente ospitante", rappresentata dal Direttore generale, dott. Giuseppe Giammanco,

e

l'Università degli Studi di Catania, C.F./P.IVA 02772010878, con sede a Catania, in piazza
Università n. 2 rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Priolo

- Vista la Legge 2.8.1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3.11.1999, n. 509";
- Visto il D.M. 8.1.2009, "Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie";
- Visto il D.I. 19.2.2009, "Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie";
- Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23/10/1992, n. 421";
- Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 517, "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della L. 30.11.1998, n. 419";
- Visto il D.P.C.M. 24.5.2001, "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo sviluppo delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 517/1999";
- Visto il D.A. n. 206 del 10.3.2020 (G.U.R.S. n. 19 del 3.4.2020), di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Catania;
- Visto il D.A. n. 263 del 19.3.2024 (G.U.R.S. n. 16 del 12.4.2024), di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Catania;
- Visto il vigente Regolamento didattico d'Ateneo;
- Visto il Decreto Rettorale n. 3083 dell'1.8.2023 con cui è stata emanata l'Offerta Formativa per l'A.A. 2023-2024;
- Visto il Decreto Rettorale n. 1478 del 5.4.2024 con cui è stata emanata l'Offerta Formativa per l'A.A. 2024-2025;
- Visto il D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss. mm. e ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il D.M. n. 800 del 19.9.2019 con il quale il prof. Francesco Priolo è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla stessa data;
- Visto il verbale della seduta del 10 luglio 2023 (n. 65, punto 4) in cui il **Consiglio del Corso di laurea in Fisioterapia** ha approvato il rinnovo della convenzione con l'**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione**



- “Garibaldi”** per lo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico degli studenti del suddetto Corso di laurea presso le strutture dell'Ente ospitante;
- Visto il verbale della seduta del 18 luglio 2023 in cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche (punto 8.1.5) ha approvato il suddetto rinnovo;
 - Visto il verbale della seduta del 21 settembre 2023 (n. 6, punto 1.3, lett. A) in cui il Coordinamento della Scuola di Medicina ha espresso, in merito, parere favorevole, previa integrazione da parte del Presidente del Corso di laurea della documentazione necessaria al rinnovo della convenzione;
 - Vista la mail del 9.10.2023-22.1.2024 con la quale il presidente del Corso di laurea in fisioterapia ha trasmesso la documentazione integrativa a supporto della suddetta richiesta di rinnovo della convenzione con l'ARNAS Garibaldi;
 - Visto lo schema - tipo delle convenzioni per lo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico degli studenti dei Corsi di laurea presso le strutture sanitarie accreditate approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania nelle rispettive sedute del 26 e 28 luglio 2022;
 - Vista la nota prot. n. 0001610 del 27.1.2023 (prot. dell'Università degli Studi di Catania n. 38582 di pari data) con la quale l'A.R.N.A.S. “Garibaldi” ha chiesto la modifica del testo dell'art. 1 delle convenzioni per il tirocinio formativo dei Corsi di Laurea “nella parte in cui si autorizzano gli studenti ... *a frequentare per lo svolgimento del tirocinio professionale*, comprendendo anche lo svolgimento di attività formativa pratica e di tirocinio clinico”;
 - Vista la nota prot. n. 0010369 dell'8.6.2023 (prot. dell'Università degli Studi di Catania n. 152968 di pari data) con la quale l'A.R.N.A.S. “Garibaldi” ha richiesto, con specifico riferimento alla proposta di convenzione da parte dell'Ateneo di cui alla nota prot. n. 131759 del 20.4.2023 (convenzione per il corso di laurea in Ortottica e assistenza oftalmologica), la modifica dell'art. 6 della suddetta proposta di convenzione “in osservanza della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”;
 - Considerato che tale richiesta di modifica dell'art. 6 è da intendersi riferita a tutte le convenzioni per il tirocinio formativo degli studenti di ogni Corso di Laurea presso l'Azienda “Garibaldi”;
 - Vista la nota prot. n. 174210 del 25.7.2023 con la quale la Direzione generale dell'Ateneo, Ufficio Gestione dei rapporti con il S.S.R. e la Formazione specialistica, ha richiesto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi dello stesso Ateneo di esprimere un parere sul nuovo testo dell'art. 6 della convenzione proposto dall'A.R.N.A.S. “Garibaldi”;
 - Vista la nota di riscontro prot. n. 177686 dell'1.8.2023 con la quale il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi dell'Ateneo ha espresso “parere favorevole alla richiesta di modifica dell'art. 6 così come formulata e proposta dall'A.R.N.A.S. “Garibaldi”;
 - Considerato che nelle rispettive sedute del 26.9.2023 e del 28.9.2023 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania si sono espressi in merito all'autorizzazione alla stipulazione di convenzioni per lo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico degli studenti dei Corsi di laurea presso le strutture sanitarie accreditate difforni dallo schema - tipo approvato dagli stessi organi collegiali nelle suddette sedute del 26 e 28 luglio 2022



PREMESSO CHE

- per l'attivazione e lo svolgimento dei Corsi di Laurea, occorre stipulare apposita convenzione con le strutture sanitarie che fanno capo al S.S.N.;
- l'**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi"** con la sottoscrizione del presente atto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere accreditata con il S.S.N., di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e di disporre, quindi, di personale sanitario-tecnico-amministrativo, di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività formativa

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi"** autorizza gli studenti del **Corso di laurea in Fisioterapia** a frequentare, per lo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, le proprie strutture e garantisce la collaborazione del proprio personale per seguire e valutare l'esperienza di tirocinio svolta.

Art. 2

Gli allievi frequenteranno le strutture sopra individuate, secondo le modalità e gli orari stabiliti, sotto la supervisione del Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici del Corso di laurea, d'intesa con i responsabili dell'Ente ospitante.

Art. 3

La relazione finale dell'allievo, certificativa dell'effettivo svolgimento delle attività previste, sarà sottoscritta dal responsabile sanitario dell'Azienda e trasmessa al Presidente del Consiglio del Corso di laurea.

Art. 4

Gli allievi, nell'ambito delle strutture sanitarie dove si svolgono le attività di tirocinio, sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Responsabili del servizio. L'Ente ospitante potrà richiedere l'allontanamento del tirocinante dalle proprie strutture su motivata richiesta del Responsabile del servizio.

Art. 5

L'Università provvede alla copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi da parte degli studenti che svolgeranno la propria attività didattica e il tirocinio presso l'Ente ospitante.

Art. 6

Le parti concordano che gli oneri previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare dall'art. 41 comma 4, sono a carico dell'Università degli Studi di



Catania in quanto Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato regioni del 21.12.2011. È onere dell'Azienda fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato dei soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università degli Studi di Catania provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D. Lgs. n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.

Art. 7

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente in materia. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Art. 8

L'imposta di bollo viene assolta ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 dall'Ente ospitante, salvo che l'atto venga redatto sotto forma di corrispondenza, ovvero con l'apposizione della firma digitale in documenti distinti ma identici.

Art. 9

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.e ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.e ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale" relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 10

La presente convenzione è valida per gli anni accademici 2023 – 2024, 2024 – 2025, 2025 – 2026 con possibilità di revoca anticipata da notificare alla parte a mezzo PEC per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

Art. 11

L'Università degli Studi di Catania ha emanato il proprio Codice etico e di comportamento con D.R. n. 1166 dell'8.4.2021 e ss.mm. e ii., pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore generale
Dott. Giuseppe Giammanco
f.to digitalmente

Il Rettore
Prof. Francesco Priolo
f.to digitalmente